

**Delibera Giunta Regione Lombardia  
n° 8/6919 del 2 aprile 2008  
Semplificazione amministrativa in  
attuazione della L.R. 2 febbraio 2007  
n. 1 Art 5 Semplificazione di  
procedimenti ed eliminazione di  
certificazioni per l'avvio di attività  
economiche 2° provvedimento**

in B.U.R.L. n. 16 del 14-4-2008

**sommario**

DELIBERA ..... 2

**VISTA** la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", in particolare i seguenti commi dell'art. 5:

"1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti";

"2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.";

"3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all'art. 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate";

"7. Gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo";

**RICHIAMATA** la D.G.R. 3 aprile 2007, n. 4502 "Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della L.R. n. 1/2007 - art. 5" che, oltre alla semplificazione dei procedimenti ivi individuati, ha altresì:

- specificato l'ambito di riferimento per l'applicazione della disciplina;
- individuato gli obiettivi perseguiti in attuazione della l.r. 1/2007;
- regolato l'immediato avvio dell'attività a seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dell'interessato (DIAP);
- stabilito criteri e modalità operativi e per il raccordo tra gli uffici e le strutture competenti sul territorio e per il flusso informativo;
- disposto circa il coordinamento e il raccordo tematico dello sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle imprese;

**VISTA** la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato" e richiamati i seguenti provvedimenti attuativi

- la circ. n. 11/SAN/2007 del 6 aprile 2007 "Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l'applicazione della l.r. n. 8 del 2 aprile 2007 'Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato'";
- la d.g.r. del 30 maggio 2007, n. 4799 "L.r. n. 8/2007 'Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato' - Attuazione art. 6, comma 2";

**RICHIAMATO**, altresì, il decreto n. 4221 del 24/04/2007 che ha approvato gli schemi di dichiarazione e la modulistica unificata adottata per la semplificazione delle procedure relative alle attività economiche;

**DATO ATTO** che per le attività tecniche e di supporto per l'attuazione della l. r. 1/2007 è stato costituito apposito gruppo di lavoro interdirezionale per la semplificazione presso la Direzione Generale Industria, Piccola e media impresa e cooperazione con decreto n. 6429 del 14/06/2007

**CONSIDERATO** che il suddetto Gruppo di lavoro semplificazione ha individuato ulteriori procedimenti amministrativi cui applicare la Dichiarazione di Inizio Attività produttiva (DIAP) e per i quali procedere altresì alla predisposizione di apposita e specifica modulistica da utilizzare;

**PRESO ATTO** che attualmente per i procedimenti amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h); k); i) di cui al punto 1 del dispositivo della presente deliberazione, alla dichiarazione di inizio attività (DIA), già prevista da norme statali, consegue la possibilità di inizio dell'attività trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione della medesima D.I.À.;

RITENUTO, in base alle competenze regionali e alle disposizioni sopra richiamate e in attuazione dei principi di semplificazione, così come individuati dalla l. r. 1/2007 per la competitività del sistema delle imprese e del territorio della Lombardia;

- che in ordine ai procedimenti di cui alla presente deliberazione sussistano gli elementi per l'applicazione delle forme di semplificazione di cui all'art. 5 della l. r. n. 1/2007;
- di riconoscere efficacia immediata alla Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva da presentarsi ai sensi delle leggi regionali n. 1/2007 e 8/2007 e della DGR 3 aprile 2007, n. 4502 con riferimento ai procedimenti di cui alla presente deliberazione;

**RITENUTO** altresì, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, di disporre che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del presente provvedimento siano conclusi secondo la disciplina previgente;

DATO ATTO dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro Semplificazione, costituito presso la Direzione Generale Industria, Piccola e media impresa e cooperazione, in cui sono rappresentate le Direzioni Generali coinvolte ed ANCI Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario approfondire maggiormente le problematiche relative all'estensione della DIAP ad altre attività commerciali ed imprenditoriali quali, ad esempio, l'attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari nell'ambito dimanifestazioni temporanee di intrattenimento/pubblico spettacolo che pertanto non possono essere inserite nella presente proposta di deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 7 della l. r. n. 1/2007, con riferimento ai seguenti procedimenti, la presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), ha efficacia immediata e ne sostituisce, a secondo dei casi, la dichiarazione, la comunicazione o l'atto autorizzativo:

- a) apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 114/98 di un esercizio di vicinato;
- b) avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni di cui all'art. 16, D. Lgs. n. 114/98;
- c) avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'art. 17, D. Lgs. n. 114/98;

d) avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'art. 18, D. Lgs. n. 114/98;

e) avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 114/98;

f) apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall'art. 8, comma 4, della l. r. 24 dicembre 2003, n. 30;

g) apertura, modifica, dell'attività di Acconciatore ed Estetista (legge 17 agosto 2005, n. 174; legge 4 gennaio 1990, n. 1; legge 2 aprile 2007, n. 40 (art: 10);

h) apertura, modifica, della attività di esecuzione di Tatuaggi e Piercing - decreto Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 "Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing";

i) apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione di cui al Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223, art. 4, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 4 agosto 2006, n. 248;

j) attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi, di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 23 giugno 1997, n. 24;

k) apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4;

2. qualora le attività sopra elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP è allegata la specifica notifica di cui al citato decreto n. 4221 del 24/4/07, ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004, ad eccezione del caso che l'attività svolta ai sensi dei medesimi regolamenti risulti soggetta a riconoscimento;

nel caso siano previsti requisiti igienico-sanitari per i locali in cui le attività sopraelencate sono svolte, nonché requisiti di sicurezza per le attrezzature/macchinari utilizzati, la DIAP assolve anche l'obbligo di dichiarare il rispetto dei requisiti medesimi;

tutte le Dichiarazioni di cui al punto 1, corredate dell'eventuale notifica di attività in campo alimentare ai fini della registrazione, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell'ambito di fatti modificativi dell'attività, sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale il quale provvederà ad inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all'utente inerente il procedimento unico oggetto di Dichiarazione;

i procedimenti di cui ai precedenti punti, in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni

attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti;

altre attività commerciali ed imprenditoriali quali, ad esempio, l'attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari nell'ambito di manifestazioni temporanee di intrattenimento/pubblico spettacolo saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte del Gruppo di lavoro Semplificazione al fine di verificare la possibilità di inserimento in un successivo provvedimento;

il Direttore Centrale Programmazione Integrata - sentiti i Direttori Generali competenti in materia - entro 30 gg dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione con proprio decreto dispone per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, per l'applicazione della modulistica di cui al proprio precedente decreto n. 4221 del 24/04/2007 ai procedimenti di cui al punto 1 e adotta l'eventuale adeguamento della stessa. La modulistica è pubblicata sul BURL e resta disponibile per l'utilizzo e la compilazione all'indirizzo internet [www.Regione.Lombardia.it](http://www.Regione.Lombardia.it)

la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

---

**note**

---

***Id.1.868***